



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE**

nr. 441/23 di prot. U

Pordenone, 16 gennaio 2023

AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PORDENONE

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA PORDENONE

AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO PS DI PORTOGRUARO

AL SIGNOR COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA PORTOGRUARO

AL SIGNOR COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI DI PORTOGRUARO

AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – POLIZIA
FERROVIARIA – POLIZIA POSTALE TRIESTE – VENEZIA

Oggetto: Rilascio di informazioni in tema di incidenti stradali. Modifica alle disposizioni.

Sulla tematica relativa al rilascio di informazioni e/o nulla osta a seguito di sinistri stradali mi sono già espresso anche con circolare n.4893/17, che allego.

La recente introduzione del decreto legislativo nr. 150/2022 ha, come noto, modificato parzialmente il regime di procedibilità dell'art. 590 bis c.p. che è diventato perseguibile a querela della persona offesa se non ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dai commi da 2 a 6.

Pertanto, ritengo necessario aggiornare le indicazioni già fornite con la precedente circolare con le seguenti:

1. Nei casi di incidenti stradali mortali, gli organi di p.g. provvederanno al rilascio delle informazioni solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero titolare delle indagini;
2. Nei casi di incidenti stradali con feriti:
 - in prognosi riservata;
 - con feriti ove la prognosi rilasciata dell'immediatezza del fatto sia superiore a 40 giorni e ricorrono le aggravanti di cui art. 590 bis c.p. commi da 2 a 6;

- ove è stata formalizzata querela;
il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero titolare delle indagini;
3. nei casi di incidenti stradali con feriti – qualunque sia la prognosi – ove sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come ad esempio quelli di cui all'art. 186 c.d.s. o di cui all'art. 189 cds) il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero titolare delle indagini;
 4. Pertanto nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora non ricorrano le precedenti ipotesi gli Uffici di p.g. sono in via generale, e con questa mia, autorizzati ai sensi degli artt.116 c.p.p. quarto comma Codice della Strada e 21 sesto comma del relativo Regolamento di esecuzione, al rilascio agli interessati, che ne facciano domanda, di copia degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente (relazione sulla dinamica, rilievi e schizzi planimetrici, documentazione fotografica e video registrata) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del codice della strada
 5. nessuna autorizzazione è richiesta per il rilascio delle informazioni relative alle modalità di incidenti stradali con soli danni alle cose, sempre che ovviamente non sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come, ad esempio, quello di cui all'art. 186 cds)
 6. nei casi in cui siano contestati solo reati diversi da quelli di cui agli artt. 589 e 590 bis c.p., l'autorizzazione non verrà rilasciata se non all'indagato e/o al Suo difensore e sempre previa autorizzazione del Pm titolare delle indagini.

Allego: circolare 4893/17

Le SS.LL. vorranno cortesemente darne comunicazione a tutti i dipendenti uffici.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Raffaele Tito





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone

M. 4893/17 L. prot.

Al signor Questore di Pordenone
Al signor Dirigente della Polizia Stradale di Pordenone
Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pordenone
Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone
Al Signor Dirigente Commissariato PS Portogruaro
Al Signor Comandante Gruppo G. di f. Portogruaro
Al Signor Comandante Compagnia Carabinieri Portogruaro
Al Signor dirigente Polizia stradale Portogruaro
Ai signori Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario
Loro sedi

OGGETTO: Rilascio di informazioni in tema di incidenti stradali

Questo Ufficio riceve costantemente richieste di informazioni e/o nulla osta per il rilascio di documentazione inerente incidenti stradali avvenuti nel circondario del Tribunale di Pordenone.

Pare, allora, opportuno ricordare alcuni dati normativi e pare anche necessario emanare conseguenti indicazioni, specie oggi dopo la entrata in vigore della L. 23 marzo 2016 n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali).

In primo luogo si ricorda che l'art. 11 comma 4 del codice della strada non è stato modificato e quindi conserva tutta la sua importanza nello specifico settore. Esso invero così recita:

Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Inoltre l'art. 21, commi da 3 a 6, del relativo Regolamento precisa che:

Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Tanto premesso non dimenticando infine che nel caso di specie devono comunque trovare applicazione gli art. 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, formulo le seguenti indicazioni:

1. nei casi di incidenti stradali mortali, gli organi di p.g. provvederanno al rilascio delle informazioni solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero titolare delle indagini;
2. nei casi di incidenti stradali con feriti in prognosi riservata o con prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto superiore ai 40 giorni, parimenti il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero titolare delle indagini;
3. nei casi di incidenti stradali con feriti - qualunque sia la prognosi - in cui sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come ad esempio quello di cui all'art. 186 c.d.s. o di cui all'art. 189 c.d. s.), il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero titolare delle indagini ;
4. nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora la prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto sia inferiore ai 40 giorni, gli Uffici di p.g. sono in via generale , e con questa mia, autorizzati , ai sensi degli artt. 116 C.p.p., 11 quarto comma Codice della Strada e 21 sesto comma del relativo Regolamento di esecuzione, al rilascio agli interessati, che ne facciano domanda, di copia degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente (relazione sulla dinamica, rilievi e schizzi planimetrici, documentazione fotografica e video registrata) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del codice della strada;
5. nessuna autorizzazione è richiesta per il rilascio delle informazioni relative alle modalità di incidenti stradali con soli danni alle cose, sempre che ovviamente non sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come, ad esempio, quello di cui all'art. 186 c.d.s.).
6. nei casi in cui siano contestati solo reati diversi da quelli di cui agli artt. 589 e 590 bis cp, l'autorizzazione non verrà rilasciata se non all'indagato e/o al Suo difensore e sempre previa autorizzazione del Pm titolare delle indagini

Le SS.LL. vorranno cortesemente darne comunicazione a tutti i dipendenti uffici, comandi ed articolazioni competenti per il Circondario di Pordenone .

Mi permetto formulare alle SS.LL. distinti saluti

Pordenone 14 settembre 2017

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele TITO

2

